

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Giuseppe Simoneschi, giudice responsabile e coordinatore Piergianni Alleva, avvocato Cdi di Bologna docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Hyranne Mosci e Jacopo Malagugini, avvocati Cdi di Milano; Savio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Marino e Nino Raffone, avvocati, Cdi di Torino

I licenziamenti arbitrari nelle piccole imprese
Se al referendum vince il sì

MASSIMO ROCCELLA

riguarda attualmente soltanto i lavoratori occupati in imprese con meno di sedici dipendenti, dal momento che in materia di licenziamento il legislatore dallo Statuto ha assunto quale termine di riferimento non l'impresa o il datore di lavoro, come s'era fatto con la precedente legge n. 604/1966, ma l'unità produttiva. Ne è derivata (almeno secondo l'interpretazione dominante) un triplice, discutibilissimo, regime legislativo, in forza del quale:

Un triplice regime

a) il licenziamento illegittimo è sanzionato con la misura della reintegrazione nel posto di lavoro (tutela cosiddetta reale) quando si tratti di lavoratori dipendenti da imprese industriali o commerciali occupati in un'unità produttiva con più di 15 addetti, o anche in un'unità produttiva di minori dimensioni, facente capo ad un'impresa che, nell'ambito del medesimo comune, superi complessivamente la soglia dei 15 dipendenti;

b) continuerà viceversa ad applicarsi una sanzione di tipo risarcitorio - secondo quanto previsto dalla legge n. 604 del 1966 - sia ai lavoratori, illegittimamente licenziati, dipendenti da datori di lavoro non imprenditori che occupino più di trentacinque dipendenti; sia a quelli dipendenti da imprese industriali o commerciali che superino la medesima soglia occupazionale e ri-

sultino articolate in una pluralità di unità produttive dislocate in ambiti territoriali diversi e tali, ciascuna, da non valicare la soglia dei 15 addetti;

c) restano infine esclusi da ogni forma di tutela coloro che siano stati assunti da un datore di lavoro che occupi meno di sedici dipendenti.

La stratificazione di fonti normative permette di comprendere perché abbia continuato, sino ad oggi, ad avere rilievo nel nostro ordinamento anche la norma della legge n. 604 che fissa la soglia dei 35 dipendenti per l'applicabilità della tutela (risarcitoria) contro il licenziamento illegittimo. È possibile da ciò far derivare la conseguenza che, in caso di vittoria del «sì» nella consultazione referendaria, la medesima soglia diverrebbe termine di riferimento ai fini dell'applicabilità della tutela reale? Esistono fondate ragioni per dare al quesito una risposta negativa.

Il campo di applicazione dello Statuto dei lavoratori, invece, è sempre stato internamente differenziato. Ampie e significative parti dello Statuto sono di generale applicabilità, quale che sia la dimensione dell'impresa, avendo il legislatore ritenuto opportuno prevedere una delimitazione della sfera di operatività (la soglia, appunto, dei 15 dipendenti) soltanto delle norme in materia di licenziamento e di diritti sindacali. Ciò vuol dire che, se nella norma dello Statuto (l'art. 35) che definisce il campo di applicazione della legge non fosse stata fatta menzione della materia dei licenziamenti,

anche la disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro avrebbe dovuto essere considerata di generale applicabilità.

La medesima conclusione, naturalmente, può essere fatta valere con riguardo all'attuale esito positivo del referendum incidendo l'effetto abrogativo proprio su quella parte dell'art. 35 dello Statuto che contiene il riferimento alla materia dei licenziamenti, non conseguirebbe che la norma relativa al campo di applicazione della legge potrebbe continuare ad esplicare i suoi effetti esclusivamente nella materia dei diritti sindacali.

Il campo di applicazione

La tesi secondo la quale, una volta venuto meno il riferimento alla materia dei licenziamenti nell'art. 35 dello Statuto, il campo di applicazione della disciplina della reintegrazione nel posto di lavoro andrebbe definito con riguardo al limite dei 35 dipendenti posto dall'art. 11 della legge n. 604 del 1966, non convince. Se quel riferimento non fosse mai stato contenuto nella legge, infatti, come pure se risultasse cancellato a seguito dell'esito del referendum, sembra assai più plausibile ritenere che anche la disciplina dei licenziamenti dovrebbe farsi rientrare in quella parte dello Statuto di generale applicabilità. La disciplina in materia di licenziamento contenuta nello Statuto,

in altre parole, andrebbe intesa come globalmente sostitutiva di quella dettata dalla legge del 1966: sia dal punto di vista delle conseguenze sanzionatorie, sia dal punto di vista della sfera di operatività.

Quanto a quest'ultimo aspetto, in particolare, non sarebbe possibile individuare la portata applicativa della norma dello Statuto in tema di reintegrazione nel posto di lavoro con riguardo al criterio (superamento della soglia occupazionale dei 35 dipendenti) fissato nell'art. 11 della precedente legge del 1966; e ciò perché la disciplina della reintegrazione si troverebbe ospitata in una legge che continuerebbe pur sempre a definire espressamente (nell'art. 35) in maniera limitativa il proprio campo di applicazione, con esclusivo riguardo alla materia dei diritti sindacali, e non più a quella dei licenziamenti. Né si potrebbe far valere, in contrario, il rilievo che, non essendo stato ritenuto ammissibile (per ragioni formali) l'altro referendum, che pure era stato proposto, relativo all'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 604, questa norma dovrebbe continuare a considerarsi operante. Il referendum abrogativo dell'art. 11 della legge n. 604, in realtà, sarebbe utilmente servito a sgombrare il campo da qualsivoglia incertezza interpretativa; ma la circostanza che ad esso non si potrà dare corso non sposta minimamente i termini giuridici della questione. In proposito, infatti, è appena il caso di ricordare che il nostro ordinamento conosce una doppia tecnica di abrogazione delle leggi. Nell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile risulta stabilito il principio secondo il quale una legge può essere abrogata da una legge successiva sia con dichiarazione espressa del legislatore, sia anche in maniera implicita (per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore); ed è proprio questa seconda ipotesi che ricorrerebbe, qualora il referendum abrogativo dovesse essere coronato da successo.

*Professore straordinario di Diritto del lavoro all'Università di Cagliari

Hanno ragioni da vendere i pensionati Enpals (iniziative Pci)

I firmatari della presente lettera sono gli stessi che circa un anno fa, ne sottoscrissero un'altra nella quale si richiedevano lumi e, implicitamente, anche sollecitazioni per il problema dei pensionati Enpals. Il «caso» Randone, di questi giorni, ci esorta e ci invita a ripetere le nostre esigenze.

Nella «vacatio legis» del governicchio Fanfani (durante, ci pare quaranta giorni) si trovò il tempo per «legiferare» la revisione delle pensioni dei giornalisti, dei dipendenti petroliferi, per i dipendenti di società elettriche. Sotto la presidenza dell'on. Craxi, a chi proponeva anche un adeguato riallineamento delle «pensioni d'annata» per i lavoratori dello spettacolo, si rispose che ciò sarebbe avvenuto quando l'Enpals fosse stato ristrutturato o risanato! Sono passati anni e ciò non è avvenuto anche se, così rispondeva l'Unità alla nostra lettera, da parte del partito e dei sindacati questo problema sarebbe stato tenuto presente e riproposto. Quanti anni dovranno passare perché si sani questo ingiusto comportamento? I lavoratori dello spettacolo, nella maggioranza, non godono di «liquidazioni» a fine attività svolgendo il loro lavoro essenzialmente con società, ditte, capocomici, aziende diverse e quindi solo nella pensione si ricovera la loro speranza dopo quaranta o cinquant'anni di professionalità. Ma le pensioni fissate al 1971 (sic!) non sono state aggiornate non dagli scatti annuali della scala mobile che hanno scarsamente alleviato il costo della vita.

Un gruppo di pensionati Enpals

Roma
In merito alle vostre giuste rivendicazioni segnaliamo che c'è una proposta di legge alla Camera dei deputati presentata il 23 marzo 1988 dal Pci recan-

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzetti e Nicola Tischi

te numero 2501 a firma degli onorevoli Zangheri, Lodi, Pallanti, ecc. che all'art. 6 prevede testualmente:

«I benefici previsti dagli articoli 1 e 5 della legge 15 aprile 1985 n. 140, sono estesi, nelle stesse misure e con le stesse decorrenze in stabilite, alle pensioni a carico dell'Ente nazionale previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo (Enpals).»

Con effetto dal 1° gennaio 1988, alle pensioni anzidette si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Nella relazione di presentazione della legge è detto:

«L'articolo 6 prevede miglioramenti delle pensioni a carico dell'Ente nazionale di previdenza ai lavoratori dello spettacolo. È noto che per il calcolo delle pensioni a carico dell'Enpals valgono sostanzialmente gli stessi criteri previsti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In considerazione di ciò appare del tutto ingiustificata la mancata estensione nei loro confronti dei benefici stabiliti dagli articoli 1 e 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140. Né, d'altra parte, per tale categoria di pensionati è stata data attuazione, a tutt'oggi, alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 140/85.»

«Le circostanze anzidette hanno determinato gravi ingiustizie a danno dei pensionati in questione: basti pensare che un lavoratore che possa far valere contributi versati presso l'Inps e contributi versati presso l'Enpals, in caso di domanda definitiva da quest'ultimo ente, può trovarsi nella condizione di percepire un importo di pensione inferiore a quello che gli sarebbe stato attribuito se avesse fatto valere i soli contributi Inps.»

«L'articolo 6 provvede, quindi, a sanare una situazione ingiusta, considerando quella sostanziale identità tra i trattamenti pensionistici Enpals ed i trattamenti del regime generale, alla quale si è fatto cenno».

Durante la discussione in commissione Lavoro della Camera della legge 544/88 il deputato Pallanti, a nome del Pci, presentò un emendamento che riproponeva l'art. 6 del disegno di cui sopra.

La maggioranza di governo non ha accolto l'emendamento, fatto rilevisabile dagli atti parlamentari.

Ci risulta inoltre che la rivalutazione delle pensioni Enpals è riproposta sulla proposta di legge di rivalutazione generale delle pensioni che in questi giorni è stato depositato dal gruppo parlamentare del Pci alla Camera dei deputati.

Contributi volontari secondo i parametri dell'Inps

Sono stato autorizzato quattro anni fa a versare all'Inps i contributi volontari. Ho necessità di versarli perché ho pochi contributi obbligatori (9 anni) e per ora questo è l'unico sistema per me per raggiungere la pensione. Però trovo enormi difficoltà in quanto tali contributi pesano sempre di più.

Paolo Porzio
Roma

I versamenti sono effettivamente più cari in quanto oggi non è più data possibilità agli interessati di stabilire essi la classe di contribuzione cui fare riferimento per i versamenti, ma è lo stesso Inps a stabilire la misura tenendo conto della retribuzione su cui si è versata contribuzione nell'ultimo periodo di lavoro. E tale valore base - 26,2% - è annualmente aggiornato in ragione dei mutamenti che interengono nelle retribuzioni.

Ci rendiamo pienamente conto del peso che detti contri-

buti rappresentano per chi non presta più lavoro o non trova più la possibilità di prestare attività lavorativa e non ha altre entrate. Per altro verso, se non si prosegue la contribuzione e non si raggiungono gli anni di contribuzione necessari per l'acquisizione del diritto a pensione viene di fatto annullata anche la contribuzione già versata.

È necessario fare il possibile per versare il periodo mancante per il raggiungimento dei 180 contributi settimanali complessivi. Raggiunti così i 15 anni di contribuzione piena, conviene poi valutare se sia interesse o no a continuare i versamenti dato che a quel momento si acquisisce diritto alla pensione.

Confermata la validità dei versamenti ex Gescal

La Corte costituzionale ha stabilito che i versamenti ex Gescal sono illegittimi e che quindi non debbono essere versati dai lavoratori. Vanno inoltre le domande di rimborso delle somme illegittime fin qui pagate?

Antonio Colaninno
Roma

La Corte costituzionale in materia ha preso la decisione n. 241 del 13 aprile 1989. La sentenza non prevede la restituzione agli interessati. La Consulta infatti ha dichiarato la illegittimità della legge, ma solo nella parte in cui destina una aliquota del gettito contributivo per la disoccupazione che è compito dello Stato e delle aziende. La legge 67/88, infatti, di fronte ai corpi bilanci della edilizia pubblica (che incassa migliaia di miliardi di lire da parte dei lavoratori ma spende molto poco in tale direzione in quanto lo Stato non assolve ai suoi compiti), ha dirottato parte dei contributi Gescal per soddisfare altre esigenze. La Corte costituzionale ha detto no a questo «dirottamento» ma ha confermato la validità del contributo ex Gescal, tanto è vero che l'azienda continua ogni mese a trattenerlo in busta paga.

nuova Peugeot 309 Gtraffic

TUTTA SPECIALE. TUTTO DI SERIE.

Nuova Peugeot 309 Gtraffic. Tutta speciale con tutto di serie. ● Copriporta aerodinamici ● Spoiler posteriore ● Retrovisore esterno regolabile dall'interno ● Paracolpi laterali ● Sedili avvolgenti ● Esclusivi tessuti profilati in rosso ● Appoggiatesta anteriori regolabili ● Sedili posteriori ribaltabili.

Solo fino al 31 marzo potrete approfittare delle speciali condizioni di finanziamento e pagamento della "Formula 309". I Concessionari Peugeot, in collaborazione con Peugeot Finanziaria S.p.A., Vi proporranno la formula più adatta alle Vostre esigenze.

Peugeot 309 Gtraffic. Benzina 1118 cm³ e Diesel 1769 cm³. **PRONTI A PARTIRE con L. 13.300.000*** Prezzo garantito per consegne fino al 31/3/90.

ASCOLTO 24 "Il servizio che assiste gli automobilisti Peugeot Talbot 24 ore su 24" 

*Versione benzina. Franco Concessionario IVA inclusa. Vernice metallizzata in opzione.

Anna Larina
Ho amato Bucharin

I narrabondi
Sentimenti accesi nel cuore dell'Inghilterra

Pierre Louvis
Le canzoni di Bilitis

S.G. Morley
G.W. Brainerd, R.J. Sharer
I Maya

Editori Riuniti